



sent 175/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Patrizia Ferrari	Consigliere relatore
Igina Maio	Consigliere
Vanessa Pinto	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello iscritto al n. 55154 del registro di segreteria, proposto da D'Arcangelo Pietro, nato a Chieti il 22.6.1971, in proprio e in qualità di legale rappresentante della AER S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Paolo D'Ettore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Chieti alla Via Brigata Maiella n. 51 ,

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la regione Abruzzo n.51 in data 24 giugno 2019.

contro

la Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Visto l'atto di appello.

Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022, con l'assistenza del Segretario Di Maro Giuseppina, l'Avv. Roberto Paolo D'Ettore per la parte appellante, il Pubblico ministero in persona del V.P.G. Elena Tomassini.

#### FATTO

1. Dagli atti di causa emerge che la Società Aer s.r.l. - con denominazione sociale MARIN SPORT S.r.l. - sino al 24.03.2003 - richiedeva e, successivamente, otteneva due distinti finanziamenti, a valere sul Bando - DOCUP Abruzzo Ob. 2 periodo 2000-2006 - annualità 2002, da parte della Regione Abruzzo: - il primo, per azione 2.1.1.a. " Information Technology " con un'agevolazione di € 50.000,00; il secondo per azione 2.3.1.b. " Trasferimento tecnologico ", con un'agevolazione di € 50.000,00 ". Entrambe le agevolazioni venivano revocate dalla Regione Abruzzo (DI5 / 233 dell'11.06.2010 e DI / 74 del 5.10.2010) senza che la Società provvedesse alla restituzione delle somme ricevute.

I finanziamenti di cui sopra costituivano oggetto di esame da parte della Procura penale e, successivamente, della Procura della Corte dei conti.

In particolare, ad avviso della Procura erariale la società AER srl (prima MARIN SPORT srl) amministrata da Pietro D'ARCANGELO non avrebbe mai realizzato i progetti esposti nelle richieste di sovvenzione e asseverati nelle perizie ed il sig. D'arcangelo con la propria condotta avrebbe posto in essere "più atti esecutivi di un

*medesimo disegno criminoso finalizzato all'indebito percepimento di erogazioni pubbliche formalmente erogate a favore di società amministrate da lui medesimo o a lui riconducibili e comunque operanti sotto la sua direzione, ma di fatto confluiti nella sua disponibilità”.*

2. Con la sentenza n.51 in data 24 giugno 2019 la Sezione Giurisdizionale per la regione Abruzzo, in accoglimento della domanda proposta dalla locale Procura nei confronti della AER S.r.l., respinte l'eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione, ha condannato la Società AER S.r.l. e il sig. Pietro D'Arcangelo, in via principale ed in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, della somma di € 100.000,00, a titolo di danno patrimoniale e della somma di € 2.000,00 a titolo di danno da disservizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, ed il sig. Domenico GROSSI, in via sussidiaria e nei limiti di € 50.000,00 per il danno di cui alla misura Az. 2.1.1.a., oltre €1.000,00 sempre in via sussidiaria a titolo di danno da disservizio.

3. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il sig. D'Arcangelo Pietro, in proprio e in qualità di legale rappresentante della AER S.r.l., deducendo, a fondamento del gravame vari motivi di seguito sinteticamente esposti.

3.1. Difetto di giurisdizione. Rileva la difesa che nel caso all'esame il finanziamento attiene a progetti privati che non sono funzionalmente collegati all'attività dell'ente e che pertanto il privato assegnatario non è parte di un rapporto di servizio.

3.2. Prescrizione dell'azione erariale. Ad avviso degli appellanti la

conoscenza dell'evento danno andrebbe fatta risalire al momento della prima denuncia. La conoscenza del progetto e del prodotto finito sarebbe stata nelle mani degli operatori e degli enti pubblici fin dal 2006. Sostiene, pertanto, la difesa che *"vi sarebbe stata una carenza nell'iter verificativo che gli Enti preposti avrebbero potuto compiere e non hanno fatto"*.

Contesta parte appellante l'operato del giudice di primo grado che ha fondato le proprie conclusioni sulle risultanze penali *"nonostante la sentenza della Corte di cassazione n. 41012/2018 abbia ritenuto nulli anche tutti gli atti compiuti a carico della società sin dall'inizio"*. Afferma, pertanto, che *"nessun atto può ritenersi validamente compiuto nei confronti dell'AER srl e del legale rappresentante pro tempore Pietro D'Arcangelo"* che tra l'altro sarebbe stato assolto in secondo grado per prescrizione.

3.3. Insussistenza del danno da disservizio. Ad avviso di parte appellante l'impostazione seguita dal giudice di primo grado non risulterebbe suffragata da elementi di prova, con particolare riferimento al dispendio di risorse umane e mezzi strumentali pubblici nonché alla prova della insufficiente resa della prestazione lavorativa. La difesa ha, comunque richiesto che in ipotesi di ritenuta sussistenza di danno da disservizio si tenga conto dell'arricchimento conseguito dalla Pubblica amministrazione.

3.4. Erronea valutazione dei fatti. Rileva la difesa di parte l'assenza di responsabilità del D'Arcangelo e della Aer s.r.l. nei cui confronti, di fatto, non risulterebbe, allo stato, alcuna condanna penale.

3.5. Insussistenza dei requisiti soggettivi di dolo o colpa grave riferiti alla Società Ares s.r.l. Nella vicenda all'esame non risulta essere stata accertata in alcuna sede la responsabilità della Società, né tanto meno risulta formalizzato alcun rinvio a giudizio.

In conclusione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in quanto infondata e pregiudizialmente la sospensione del giudizio contabile "al fine di consentire l'esito del procedimento/indagini penali".

4. Con articolate conclusioni ritualmente depositate, la Procura Generale ha confutato le motivazioni poste dagli appellanti a difesa delle proprie posizioni. Ha rilevato l'inammissibilità del gravame per avere gli appellanti affidato la loro difesa al medesimo legale pur avendo esse stesse palesato una situazione di conflitto di interesse e di rappresentanza tra l'organo e la società stessa.

Ha concluso eccependo l'inammissibilità del gravame di cui ha chiesto, comunque, nel merito il rigetto con conferma dell'appellata decisione ritenuta coerente e corretta .

5. Chiamata la causa all'udienza del 20 gennaio 2021 il Collegio rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione su fatti ritenuti, decisivi ai fini di un'informata decisione con ordinanza n.1/2021 ordinava alla parte più diligente di produrre copia dell'atto di costituzione di parte civile dell'Amministrazione Regione Abruzzo nel processo penale.

6. Nel rispetto dei termini assegnati, in data 5 marzo 2021 la Procura Generale provvedeva al deposito della documentazione di cui

all'ordinanza 1/2021 di questa Sezione .

7. All'udienza del 26 gennaio 2022 l'Avv. Paolo Roberto D'Ettorre per parte appellante richiamava le posizioni in atti. Affermava l'inconsistenza della richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame formulata dalla Procura. Affermava che non si può parlare di efficacia interruttiva della prescrizione per la Società AER per effetto di un atto endoprocedimentale annullato dalla Corte di cassazione. La Procura generale in persona del Vice Procuratore Generale Elena Tomassini insisteva per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del gravame. Ribadiva che la causa interruttiva della prescrizione ex art. 1310 si estende anche alla società AER, stante la condanna penale del D'Arcangelo. La causa veniva trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio procede ad esaminare la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata da parte appellante ritenendola non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Nello specifico, in coerenza con le statuizioni reiteratamente rese dalla Corte di cassazione, afferma la non ammissibilità di sospensioni che siano dettate da ragioni di mera opportunità dovendosi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, riscontrare, in modo concreto e stringente, condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire.

Nel caso di specie, ferma restando la mancanza di pregiudizialità del processo penale rispetto a quello contabile, non configurandosi gli estremi di cui all'art. 106 c. 2 c.g.c. e non risultando, allo stato, prova dell'avvio di alcun nuovo processo penale per i fatti di causa, la

circostanza, che possano pendere ulteriori giudizi che vedano coinvolti gli odierni appellanti non è di ostacolo al concomitante esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, attesa la nota autonomia che caratterizza quest'ultima rispetto ai procedimenti penali e civili inerenti agli stessi fatti (cfr., ad es., Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582).

3. Procede il Collegio ad esaminare l'eccezione, sollevata dalla Procura Generale di inammissibilità dell'appello proposto dal D'Arcangelo in proprio e quale legale rappresentante della AER S.r.l. a mezzo dello stesso difensore.

La Suprema Corte ha opportunamente chiarito che la sussistenza di un conflitto di interesse *"costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti al medesimo avvocato, affinché il procuratore così nominato non svolga allegazioni, richieste e deduzioni, nei reciproci rapporti tra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri"* (v. ancora Cass. Civ. Sez. III<sup>^</sup> n°8842/2004), in relazione *"all'impossibilità del medesimo di svolgere in contemporanea attività difensive per conto di (coloro che siano) portatori di pretese collidenti"* (v. ancora Cass. Civ. Sez. II<sup>^</sup> n°21350/2005 cfr. Cass. Sez. 1 - ord. 23/03/2018 n. 7363, Cass. Sez. 3, 25/06/2013 n. 15884, Cass. Sez. 2, 04/11/2005 n. 21350).

Ciò premesso, rileva il Collegio che nel presente giudizio, avuto riguardo ai vari profili sostanziali del gravame, alle posizioni dedotte dalla difesa, ed alle specifiche questioni oggetto di giudizio, non si rinviene una situazione di obiettiva ed insanabile conflittualità processuale tra la società AER e D'Arcangelo Pietro tali da

compromettere il diritto di difesa ed il principio del giusto contraddittorio.

L'eccezione va, dunque, rigettata .

4. Passando all'esame dei motivi di appello, procede il Collegio allo scrutinio dell'asserito difetto di giurisdizione .

Sul punto, si richiama il consolidato ed univoco orientamento in più occasioni affermato da questo giudice di appello secondo il quale in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e la società che, ancorchè soggetto privato, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. ex multis, per le più recenti, Cass. SS.UU. ord. 22/11/2019 n. 30526, Cass. SS.UU. 04/10/2019 n. 24858).

Il soggetto privato che si inserisce, con la propria domanda o altrimenti, nel procedimento amministrativo relativo all'erogazione di un ausilio finanziario pubblico, diviene partecipe delle finalità pubbliche che, sottese al procedimento stesso, ne costituiscono la causa.

Ciò è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione *"in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica*

*amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, senza, peraltro, che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra" (cfr. Cass. SS.UU. 31/07/2017 n. 18991, Cass, SS.UU, 09/01/2013 n. 295, Cass. SS.UU., ord 03/03/2010 n. 5019).*

Alla luce di quanto sopra esposto, corretta ed esente da censure appare la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza del rapporto di servizio sia nei confronti della Aer s.r.l. che nei confronti del legale rappresentante della Società, che" *si è artatamente servito dello schermo societario quale strumento fittiziamente creato al solo ed esclusivo scopo di captare e malversare il finanziamento pubblico regionale, in questo modo ingerendosi materialmente nell'espletamento dell'attività di rilievo pubblicistico che, con l'erogazione del contributo, la Regione aveva demandata alla società di compiere".*

5. Infondata appare altresì la censura relativa alla asserita intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

Inconferenti appaiono le sia pur suggestive affermazioni della difesa non idonee a contrastare il puntuale percorso seguito dal giudice di primo grado.

Rileva il Collegio che come correttamente e diffusamente affermato nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di occultamento doloso del danno che deve ritenersi insito nella condotta fraudolenta contestata in sede penale a Pietro D'Arcangelo ed alla Società.

Dalla lettura degli atti di giudizio si evince che lo stesso è stato tratto a giudizio penale per una serie di reati. Se è pur vero che per il reato di associazione a delinquere è intervenuta dichiarazione, in grado d'appello, di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, non va sottaciuto che il D'Arcangelo ha riportato, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., condanna generica al relativo risarcimento del danno confermata dalla Corte di cassazione. E' indubbio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, che l'impianto accusatorio non appare messo in discussione dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 41012/2018 la quale ribadisce *"il pieno coinvolgimento del D'ARCANGELO legale rappresentante delle società che svolge la funzione di "cartiere" nell'ambito della reiterata organizzazione delle truffe ... Cartiere preposte alla emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate"*.

Condivisibile appare la prospettazione del giudice di primo grado secondo il quale *"il dies a quo va individuato nel momento del disvelamento del danno, cioè nei dati della prima informativa inviata dalla Guardia di finanza alla Procura contabile solo dopo essere stata autorizzata dalla competente Procura penale, cessato il segreto investigativo, all'ostensione piena degli atti di indagine, una volta delineati compiutamente i tratti del sistema illecito di distrazione dei fondi pubblici....;"* v. informativa n. 21066

/ GTSP / 1867 sched. Capo XI, scheda F, pag 329 e 330 del 15 dicembre

2007, richiamata da parte attrice.

Prima di tale data le indagini non erano conoscibili, soggette al segreto investigativo e questo sia per l'amministrazione danneggiata che per la Procura erariale. Indubbia valenza di atti interruttivi della prescrizione hanno le comunicazioni di diffida e messa in mora rivolte alla A.E.R. in persona del legale rappresentante formulate dalla Regione Abruzzo - Direzione di Sviluppo Economico.

Peraltro, dall'atto di costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata nel procedimento penale, acquisito a seguito di incombenza istruttorio, e dalla lettura delle Delibere di giunta (n. 597 del 2.8.2010 ) emerge che con la predetta costituzione nel giudizio penale pendente presso il Tribunale di Pescara n. 2403/06 R.G. G.I.P. n. 10779/05 R.G.N.R. la Regione Abruzzo ha inteso agire a tutela dell'Ente e per il ristoro del danno subito, sostanzialmente per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa.

Come affermato da giurisprudenza di appello di questa Corte, in analoghe fattispecie, in pendenza dell'azione civile della pubblica amministrazione danneggiata, l'inerzia del pubblico ministero non determina il decorso della prescrizione, non potendo essere interpretata come disinteresse dell'Erario ad essere ristorato o essere considerata, a questo riguardo, fonte di incertezza sull'esistenza del rapporto giuridico.( cfr. Prima Sezione d'Appello n. 565/2011). Posto che la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto

interruttivo permanente della prescrizione dell'azione risarcitoria fino alla definizione del processo stesso (cfr., in proposito, SSRR QM/8/2004 di questa Corte; Cass.civile sez. unite, 5 aprile, 2013, n. 8348 ed, a seguito di queste, ex multis Sez. III 2/2021; Sez. I App n.533/2017, Sez. II App. n.41/2017, n.750/2017, Sez. II App. n. 335/2010, n. 782/2013, Sez. II App n. 37/2018), rispetto alla data di conclusione del processo penale in cui la Regione si era costituita parte civile, la notifica dell'invito a dedurre nei confronti di parte appellante risulta comunque tempestiva.

Conseguentemente, è da rigettare l'esaminato motivo di gravame.

6. Parimenti privo di fondamento appare il motivo di appello relativo alla determinazione/quantificazione del danno da disservizio effettuata dal primo giudice .

Correttamente la sentenza inquadra la fattispecie evidenziando che l'imponente sistema truffaldino posto in essere in danno delle finanze regionali, ha comportato non soltanto l'illecita appropriazione e lo sviamento dei contributi pubblici dalla finalità del sostegno all'economia di cui alla citata legge regionale 20 luglio 2002, n. 16, ma anche la vanificazione di tutte le risorse pubbliche comunque dedicate alla gestione delle pratiche di finanziamento.

Il primo giudice sottolinea come in caso di condotte delittuose preordinate all'indebita percezione di contributi pubblici, il danno per l'amministrazione non si esaurisca nel solo importo del contributo fraudolentemente ottenuto, ma ricomprenda i costi sopportati e le risorse vanamente impiegate nell'ambito complessivo dell'istruzione,

dell'erogazione, della gestione, della revoca e del recupero del contributo stesso. Affermata la sussistenza del danno, riconosciuta la complessità della relativa quantificazione analitica, ha ritenuto di liquidare il danno "da disservizio" equitativamente ex art. 1226 cc individuando nella misura forfetaria pari al 2% (due per cento) dell'importo del contributo in contestazione il costo onnicomprensivo di "istruttoria" del contributo stesso. La decisione assunta, in quanto chiara, logica e sorretta da congrua motivazione non appare, pertanto scalfita dalle infondate considerazioni degli appellanti.

7. Quanto al motivo che ravvisa l'erroneità della sentenza impugnata per essere la stessa ancorata ad una errata valutazione dei fatti, non ritiene il Collegio di condividere la prospettazione della difesa.

A tal riguardo, si rileva che il quadro probatorio al quale la Procura ha ancorato la propria accusa è stato ritenuto meritevole di condivisione da parte del giudice di primo grado all'esito di un giudizio valutativo rientrante nei suoi poteri e facoltà; peraltro, l'impianto accusatorio non appare messo in discussione dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 41012/2018 che ribadisce *"il pieno coinvolgimento del [sig. Pietro]D'ARCANGELO legale rappresentante della società [fra cui MARIN SPORT Srl] che svolge la funzione di "cartiere" nell'ambito della reiterata organizzazione delle truffe promosse dal Masciarelli (pagg. 15 e ss della sentenza di primo grado e pag. 110 della sentenza impugnata); ... Cartiere preposte alla emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate "*

Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la

valutazione degli elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali non può essere sottratta al giudice contabile che da essi può formulare il proprio convincimento. Peraltro, non risulta censurabile il comportamento del giudice che non si sia pronunciato su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( Cass. Sez. I, n. 27825/2013).

8. Quanto all'assenza in capo alla società dell'elemento soggettivo necessario ai fini dell'integrazione della responsabilità amministrativa, rileva il Collegio che stante il rapporto di immedesimazione organica, l'elemento soggettivo riferibile al D'Arcangelo che, in qualità di amministratore ha agito in nome e per conto e, comunque, nell'interesse della Società deve intendersi parimenti riferito alla Società stessa.

Rileva peraltro, il Collegio che il motivo lambisce l'inammissibilità, risolvendosi in una apodittica e generica affermazione di assenza di responsabilità .

9. Per quanto precede, definitivamente pronunciando, la Sezione respinge l'appello in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Le spese del giudizio

seguono la soccombenza e si liquidano in euro 176,00. .

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Patrizia Ferrari

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 04/05/2022

Il Dirigente

f.to digitalmente